

Civile Ord. Sez. L Num. 20409 Anno 2017

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

Data pubblicazione: 25/08/2017

ORDINANZA

sul ricorso 7892-2012 proposto da:

ANNA IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 01813740683, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MANCUSO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GULLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro


2017

2143

SEGNAN RUGGERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MASSIDDA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FELCINI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 794/2011 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 09/11/2011 R.G.N. 154/2011.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



RILEVATO

Che con ricorso al Tribunale di Ancona, Ruggero Segnan impugnava il licenziamento intimatogli per riduzione di personale dalla Automotive Products s.p.a. il 17.7.06, chiedendo la reintegra nel suo posto di lavoro; radicatosi il contraddittorio il Tribunale, con sentenza non definitiva n.112\08, dichiarava l'illegittimità del licenziamento ed ordinava la reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro; con sentenza definitiva n. 515\09 condannava la società ai danni patrimoniali e non patrimoniali ivi quantificati; che tale credito veniva azionato in sede monitoria, ottenendo il Segnan decreto ingiuntivo n.838\09 per l'importo di €.94.790,39, oltre ad €.5.551,53 per spese di c.t.p.

Che avverso tale decreto veniva proposta opposizione da parte della società; che il Tribunale, con sentenza n. 625\10, accertava l'errata quantificazione del danno biologico per €.15.231,61, revocava il decreto e condannava la società al pagamento della somma di €.85.110,31; che avverso tale sentenza proponeva appello la società chiedendone la riforma, e la restituzione della somma di €.115.209,41.

Che con sentenza depositata il 9.11.11, la Corte d'appello di Ancona rigettava il gravame.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Anna Immobiliare s.r.l. (succeduta alla Automotive Products s.p.a.), affidato a tre motivi, cui resiste il Segnan con controricorso, poi illustrato con memoria.

FB

CONSIDERATO

Che con la prima censura la ricorrente espone "istanza di riunione al giudizio n.r.g. n.10909\11 pendente dinanzi a questa ecc.ma Corte", lamentando che la corte anconetana esclude che sussistesse un rapporto di pregiudizialità.

Che il motivo è palesemente infondato, sia perché non è (era) possibile la riunione di procedimenti pendenti in diverse fasi del giudizio (art. 273 c.p.c.), sia in quanto la causa n.r.g. n.10909\11 di questa Corte è già stata decisa con sentenza n. 17119\13, peraltro col rigetto del



ricorso proposto dalla odierna società, sicché la generica istanza di riunione oggi formulata non può che essere disattesa.

Che con secondo (pur rinominato primo) motivo la società lamenta il mancato riconoscimento del suo diritto a compensare l'indennità sostitutiva del preavviso ed il t.f.r. corrisposto al Segnan, oltre a violazione e\o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2118 c.c., 18 L. n. 300\70, nonché ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), lamentando che la corte di merito escluse erroneamente la compensabilità di tali emolumenti (limitata all'indennità sostitutiva del preavviso, pag. 67 odierno ricorso), una volta reintegrato il Segnan nel suo posto di lavoro.

Che il motivo è fondato, non potendo spettare al lavoratore reintegrato, con accertato diritto alle retribuzioni dal momento del licenziamento alla reintegra, alcuna indennità sostitutiva del preavviso; che la sentenza impugnata va sul punto cassata, non rilevando, come sostiene la corte anconetana, che il Segnan sia stato *successivamente* licenziato, in quanto le relative conseguenze patrimoniali dovranno valutarsi in esito a tale secondo licenziamento.

Che con terzo (pur qualificato secondo) motivo la società di duole della violazione del principio del *ne bis in idem*, oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata laddove ritenne validamente esperibile l'azione monitoria a fronte di sentenza (n.515\09) che già conteneva gli elementi per un calcolo meramente aritmetico del dovuto.

Che il motivo è infondato, oltre che per non avere la società adeguatamente dimostrato di aver proposto l'eccezione in sede di opposizione al provvedimento monitorio, non censurando comunque la *ratio decidendi* della sentenza impugnata secondo cui (oltre ad avere il ricorso in sede monitoria necessitato di consulenza contabile per la quantificazione del dovuto), l'eccezione era assorbita dalla statuizione del giudice dell'opposizione che aveva revocato il detto decreto monitorio. A ciò aggiungasi che la stessa società lamenta (pag. 73 ricorso) di aver eccepito la mancanza di prova scritta del credito azionato (ribadendo anzi, *ibidem*, che "*non vi era insomma alcuna*

FB

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



prova documentale del diritto azionato dal Segnan, presupposto per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento", ed analoghe deduzioni sono contenute a pag. 74 dell'odierno ricorso).

Che con terza (in realtà quarta) censura la società si duole della posizione a suo carico della consulenza contabile prodotta dal Segnan in sede monitoria, oltre alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, lamentando la mancanza del titolo in forza del quale la AP avrebbe dovuto pagare la somma di €.5.551,53 (costo della consulenza contabile).

Che il motivo è palesemente infondato in quanto, come sopra evidenziato, la stessa società ammette che la quantificazione del credito necessitava di accertamento contabile, le cui spese sono state poste correttamente a carico della società in base al principio della soccombenza (Cass. n. 84\13).

Che deve dunque accogliersi il secondo motivo di ricorso, rigettati i restanti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, il quale si baserà sul principio per cui non può spettare l'indennità sostitutiva del preavviso laddove il lavoratore sia stato reintegrato nel suo posto di lavoro con condanna, sia pure a titolo risarcitorio, alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla sentenza. Lo stesso giudice provvederà anche alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta i restanti.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 16 maggio 2017

4/13

Corte di Cassazione - copia non ufficiale